




**PROVINCIA  
DI ROMA**


**Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale"  
Servizio 3 "Tutela aria ed energia"  
Ufficio "Emissioni in Atmosfera"**


**Provincia di Roma - Ufficio 4/3**  
 Anno 2012      Classificazione P.T.A. 4.9  
 Fascicolo.....  
 n. 171042 del 29.11.2012

Spett.le ARPA Sezione Provinciale di Roma  
 Servizio Aria - Unità Emissioni  
 Via Giuseppe Saredo, 52  
 00173 Roma

Spett.li Comune di  
 Gabinetto del Sindaco

Spett.li Signore



responsabile dell'istruttoria      P. Montobbio  
 responsabile del procedimento      A. Capitani

**OGGETTO: Emissioni di fumi e fuliggine presso civili abitazioni.  
 Seguito a nota ARPALAZIO n. 82302 del 26/10/2012  
 Esposto avverso emissioni da canne fumarie in**

Con riferimento alla nota in oggetto riferentesi all'esposto per emissioni da canne esalatrici o fumarie di una pizzeria, si rileva quanto segue.

Considerato che Arpalazio è competente per i controlli delle emissioni in atmosfera causate da impianti produttivi, teniamo a precisare il contenuto del disposto dell'articolo 7 comma 3 delle Norme Attuative del Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell'Aria.

Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma  
 Tel. 06-67663366/fax 06-67663391  
 a.capitani@provincia.roma.it

Il comma 3 dell'articolo 7 delle Norme Attuative istituisce il controllo delle emissioni degli impianti di cui alle lettere e) ed f) della parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e contestualmente demanda ad un successivo regolamento regionale *"le procedure e la data di decorrenza per i controlli ai suddetti impianti"*.

Pertanto, non essendo stata emessa alla data attuale una norma attuativa di tale disposto, la circolare della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione Tra i Popoli n. 129847 del 28 luglio 2007 va considerata il riferimento normativo tuttora vigente.

In tale circolare viene chiarito che gli esercizi di cui alle lettere e) ed f) dell'elenco delle attività cosiddette in deroga non sono soggetti ad autorizzazione e che *"la verifica del rispetto della legislazione vigente, dei regolamenti comunali e del codice civile nonché delle cause di molestie lamentate negli esposti, fumi, odori e rumori rientra nelle competenze di controllo da parte dei tecnici comunali e della Polizia Municipale"*.

Conferma evidente della vigenza di tale disposto è stata data nelle premesse della recente Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 1 giugno 2012 dedicata alle attività in deroga secondo l'articolo 272 e la parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs 152/2006. In essa si richiama che *"che la gestione detti impianti e attività, non soggetti ad autorizzazione, deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria ed ambientale e che il Comune ne verifica l'osservanza"*.

Infine, proprio in virtù della designazione dell'Arpalazio quale autorità competente per l'effettuazione dei controlli in materia di emissioni in atmosfera per gli impianti industriali, vi è la possibilità residuale di richiedere a detta agenzia interventi tecnici tesi a *"misurare l'inquinamento provocato dall'attività in esame"*. Nello specifico caso dell'esposto in oggetto, non sembrano tuttavia sussistere i presupposti per tale richiesta.

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento le SS.LL. possono contattare i numeri 06 6766 3175-3144-3145.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Antonio Capitani